



COMUNE DI CARINARO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 130 del 09 DICEMBRE 2009

Oggetto : Transazione per diffida rimborso pagamento sanzione amministrativa scuola media

L'anno **duemilanove** e questo giorno **nove** del mese di **dicembre** alle ore **13.30** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Antonio Lisbino	Assessore		SI
- Giuseppe Barbato	Assessore	SI	
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Marianna Dell'Aprovitola	Assessore		SI
- Maria Grazia de Chiara	Assessore	SI	
	TOTALE	5	2

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **Salvatore Capoluongo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL SINDACO

PREMESSO che con nota prot. 4163 del 08/05/2009 il dirigente scolastico della scuola media G. Petrarca, dr Andrea Izzo, ha richiesto il rimborso della somma di € 5.000,00 relativa al pagamento di una sanzione impartitagli - nella propria qualità di "datore di lavoro"-responsabile dell'igiene e sicurezza sul lavoro - dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CE2, con verbale n°12 del 06/02/2009, per le seguenti motivazioni:

- Mancata definizione delle vie di circolazione per i pedoni e per i veicoli nell'area esterna dell'edificio in violazione dell'art.163, comma 3, D.Lgs. 81/2008;
- Mancata segnaletica di sicurezza con indicazioni relative alle situazioni di rischio, e nello specifico, mancata individuazione delle aree adibite a punto di raccolta con appositi cartelli di salvataggio, in violazione dell'art. 163, comma 1, D.Lgs. 81/2003;

PRESO ATTO che la richiesta del rimborso *de quo*, è nella predetta nota motivata dalla circostanza che *"essendo l'edificio di proprietà dell'Ente Comune, tali adempimenti sono a carico dell'Ente stesso"*;

CONSIDERATO che con nota del 10/09/2009 l'UTC trasmetteva una relazione per richiedere l'inserimento del rimborso tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità il Consiglio Comunale sarebbe stato chiamato a riconoscere in sede di verifica dell'attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art.193, comma 2, D.Lgs. 267/00, sulla considerazione che gli adempimenti "tecnici" che avevano causato l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del dirigente scolastico sono effettivamente di spettanza dell'ente comunale, con tutti i gravami di conseguenza, e che tale debito non veniva più posto all'attenzione del consiglio, nell'apposita seduta, per mancanza di completamento dell'istruttoria;

DATO ATTO che all'esito di una ricerca agli atti da parte dell'UTC, sono state rinvenute diverse richieste di intervento, negli anni 2003/2004 - ai quali essenzialmente si riferiscono gli inadempimenti contestati al dirigente scolastico dall'autorità "sanitaria" - rivolti dal preside stesso al Comune, interventi rimasti il più delle volte inevasi, sia per contingente mancanza di risorse comunali che consentissero tempestivi e specifici interventi in riscontro alle singole richieste, sia per la circostanza che tutti sarebbero stati effettuati in modo complessivo e definitivo nell'intervento di ristrutturazione dell'edificio scolastico previsto per l'anno 2005/2006, poi effettivamente realizzato;

VISTA la "diffida" legale del 30/09/2009 inviata dallo studio legale dell'Avv. Rosario Sagliocco - acquisita al prot. n°7920 del 02/10/2009 - con la quale l'Ente è stato "formalmente" invitato al rimborso *de quo*, con espressa avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto alla tutela della pretesa nelle sede più opportune;

DATO ATTO che a seguito di diversi incontri e colloqui con gli interessati, si è addivenuti ad un accordo "transattivo" con il dirigente scolastico, in base al quale la potenziale lite potrebbe essere definitivamente risolta con il rimborso parziale pari ad € 4.500,00, comprese spese legali;

VISTO l'art.18 D.Lgs. 81/2008, ed in particolare il comma 3, che recita:

"Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico."

RITENUTO, in via generale, che, pur non potendo essere "addossato", dal punto di vista "strettamente" giuridico, il pagamento della sanzione all'Ente, essendo la stessa di carattere meramente personale, il rimborso troverebbe una propria giustificazione in termini di giustizia "sostanziale" - oltre che eventualmente formale - in quanto:

- l'esborso effettuato dalla scuola può effettivamente essere ricondotto ad una responsabilità "oggettiva" del Comune/Ente proprietario;
- la definizione transattiva della potenziale lite, comporterebbe un mancato aggravio di spese a carico del Comune, in caso di eventuale soccombenza in un giudizio risarcitorio, che ben potrebbe trovare una propria ontologica giustificazione nella sussistenza dell'"ingiustizia" del danno patito dalle casse scolastiche;
- esiste effettivamente diversa documentazione, rinvenuta agli atti dell'Ente, sulla quale potrebbe fondarsi la pretesa risarcitoria, in termini di richieste di intervento rimaste inevase, quali: prot. 1634/A20 del 27/05/2003 - prot. 2055/A20 del 11/07/2003 - 3564/A20 del 09/12/2003 - 3056/A20 del 29/10/2004 - 3586/A20 del 09/12/2004
- il "componimento bonario" comporterebbe - oltre al predetto mancato eventuale aggravio - un risparmio di spesa dell'Ente pari ad € 500,00;
- il dirigente scolastico ha comunque limitato la propria richiesta alla predetta sanzione, pur avendone pagata un'altra, all'esito della stessa ispezione, per oltre mille euro, per un analogo inadempimento "tecnicamente" di spettanza del Comune;
- il Comune avrebbe comunque "risparmiato" delle risorse, per gli interventi all'epoca non effettuati;
- con la transazione *de qua* può ritenersi sussistente un'equa ponderazione degli interessi, entrambi "pubblici", delle parti interessate;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla transazione di che trattasi;

Sottopone alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ADERIRE alla transazione - per un importo complessivo di € 4.500,00 - in ordine alla "nota" legale del 30/09/2009 inviata dallo studio dell'Avv. Rosario Sagliocco - acquisita al prot. n°7920 del 02/10/2009 - con la quale il Comune è stato "formalmente" invitato

al rimborso di cui alla nota prot. 4163 del 08/05/2009, con la quale il dirigente scolastico della scuola media G. Petrarca, dr Andrea Izzo, ha richiesto il rimborso della somma di € 5.000,00 relativa al pagamento di una sanzione impartitagli - nella propria qualità di "datore di lavoro"-responsabile dell'igiene e sicurezza sul lavoro - dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CE2, con verbale n°12 del 06/02/2009;

DI AUTORIZZARE il segretario comunale, in qualità di responsabile dell'ufficio contenzioso e contratti, alla stipula dell'apposito atto di transazione, che si allega in bozza alla presente;

DI DEMANDARE allo stesso segretario comunale, per quanto di competenza, ai successivi adempimenti per la liquidazione del relativo importo, con imputazione sul cap. 310 del bilancio di previsione '09;

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

IL SINDACO
Dr Mario MASI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto **Transazione per diffida rimborso pagamento sanzione amministrativa scuola media**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole

Carinaro, lì 09/12/2009

Il Segretario Comunale
(dr Salvatore Capoluongo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**
 Parere sfavorevole



Parere irrilevante

Vedi allegato

Carinaro, lì 09/12/2009

Il Responsabile del Servizio
(Arturo Barbato)

PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE

Il Segretario Comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, lì 09/12/2009

Il Segretario Comunale
(dr Salvatore Capoluongo)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo, nella convinzione che il presente atto possa scongiurare qualsiasi potenziale aggravio di spesa e danno per l'Ente.

DI INCARICARE il responsabile dell'ufficio legale, nella persona del segretario comunale, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, e per la trasmissione della la presente alla Procura della Corte dei Conti per la valutazione dell'eventuale sussistenza di un danno erariale e l'eventuale addebitabilità dello stesso ;

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.